Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — ROMA — Sabato, 6 ottobre — Numero 233

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno . » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 522 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge 8 luglio 1906, n. 304 che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico le varie disposizioni riguardanti l'ordinamento del genio civile, contenute in detta legge ed in quelle del 23 luglio 1881, n. 337, 5 luglio 1882, n. 874, 15 giugno 1893, n. 294, 22 agosto 1895, n. 547, 7 luglio 1902, n. 333, 3 marzo 1904, n. 66, 8 luglio 1904, n. 367;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle legge sull'ordinamento del Corpo reale del genio civile, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 settembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GIANTURCO.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile.

TITOLO PRIMO.

CAPO I.

Attribuzioni e servizio del genio civile

Art. 1.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 1).

Il corpo Reale del genio civile, con dipendenza dal Ministero dei lavori pubblici, attende all'esercizio delle attribuzioni, e compie lo

funzioni che gli sono devolute dalla legge e dai regolamenti sulle opere pubbliche.

Art. 2.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, articoli 2 e 4; legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 1).

Gli uffici del genio civile si distinguono in ordinari e speciali, provinciali o interprovinciali.

Art. 3.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 2; legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 1).

La costituzione degli uffici è fatta per decreto Reale.

In ogni capoluogo di provincia è stabilito un ufficio del genio civile od una sezione.

Art. 4.

(Legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 1).

Possono essere istituite per decreto Ministeriale sezioni distaccate, dipendenti da uno o più degli uffici di cui all'art. 2.

Art. 5.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 5; legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 1; legge 8 luglio 1906, n. 304, art. 5).

L'alta sorveglianza sui servizi affidati al corpo Reale del genio civile è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici per mezzo degli ispettori superiori del corpo stesso.

A questo fine sono costituiti per decreto Reale compartimenti di ispezione, a ciascuno dei quali è preposto un ispettore superiore.

Possono pure essere ordinate ispezioni speciali.

Art. 6.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 6; legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 1; legge 8 luglio 1906, n. 304, art. 5).

Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito un Consiglio superiore dei lavori pubblici con un presidente, tre presidenti di sezione, gli ispettori superiori del genio civile in servizio attivo, gli ispettori superiori tecnici del ruolo di vigilanza dell'ufficio speciale delle ferrovie presso il Ministero (istituito con R. decreto 25 giugno 1905, n. 275), e quattro funzionari tecnici superiori dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, due dei quali in servizio attivo dell'Ispettorato centrale, nominati con decreto Reale ogni biennio, in seguito a proposta del Comitato d'amministrazione delle ferrovie stesse.

Sono aggregati al Consiglio superiore due ispettori del Real corpo delle miniere in servizio attivo.

Vi possono essere pure aggregati, quali consiglieri straordinari, tre ingegneri od architetti, segnalati per opere di singolare importanza o per meriti riconosciuti. Questi consiglieri straordinari sono nominati per R. decreto, intervengono con voto deliberativo nelle sole adunanze generali appositamente indette per trattare di lavori e questioni importanti; durano in carica due anni e possono essere rinominati.

Essi hanno diritto, oltre alle spese di viaggio, ad una indennità giornaliera, che sarà fissata dal regolamento.

Art. 7.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art 7; legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 1; legge 8 luglio 1906, n. 304, art. 5).

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici dà parere sugli affari sottoposti al suo esame e delibera in adunanza generale o diviso per sezioni.

Sono sottoposti al Consiglio superiore i progetti per la costruzione di nuove strade ferrate e tramvie.

Art. 8.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 8; legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 1; legge 22 agosto 1895, n. 547, art. 7; legge 8 luglio 1906, n. 304, art. 6).

Le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono tre:

1. Della viabilità ordinaria e dei fabbricati.
2. Delle opere idrauliche, terrestri e marittime.
3. Delle strade ferrate e delle tramvie.

Alle rispettive sezioni sono aggregati, con voto deliberativo, i direttori generali dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. Alla terza sezione sono pure aggregati gli ispettori superiori amministrativi dell'ufficio speciale delle ferrovie, istituito col R. decreto 25 giugno 1905, n. 275, ed un funzionario superiore amministrativo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nominato per un biennio per decreto Reale, quest'ultimo in seguito a proposta del Comitato d'amministrazione delle ferrovie stesse.

I membri aggregati intervengono anche, con voto deliberativo, alle adunanze generali del Consiglio, quando si tratti di affari concernenti i servizi cui sono addetti.

Alle sezioni possono essere aggregati ingegneri capi di 1ª classe con voto deliberativo.

Il regolamento determina quali affari debbano essere deliberati in adunanza generale. È sempre in facoltà del ministro dei lavori pubblici di esigere che un determinato affare sia trattato in adunanza generale.

Il Comitato superiore delle strade ferrate, istituito col R. decreto 22 ottobre 1885, n. 3460 (serie 3ª), è soppresso; le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 9.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 9; legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 1; legge 8 luglio 1906, n. 304, art. 1).

Per R. decreto è stabilito il numero degli ispettori superiori per ciascuna sezione.

È pur fatta per R. decreto la distribuzione dei consiglieri nelle sezioni.

Art. 10.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 10; legge 8 luglio 1906, n. 304, art. 4).

A rendere valide le adunanze è necessaria la presenza della metà almeno del numero dei componenti il Consiglio o la sezione, che hanno voto deliberativo.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti; decide il voto del presidente in caso di parità.

Art. 11.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 11; legge 8 luglio 1906, n. 304, art. 4).

Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e i presidenti di sezione sono scelti fra gli ispettori superiori di 1ª classe, e vengono nominati per decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 12.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 12).

È segretario capo del Consiglio superiore un ingenere capo del genio civile, dal quale dipende tutto il personale addetto alla segreteria del Consiglio.

Il segretario di ciascuna sezione è un ingegnere capo od un ingegnere ordinario di 1ª classe.

I segretari con grado di ingegnere capo possono riferire senza voto deliberativo.

Art. 13.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 13).

Alle adunanze generali, ed a quelle delle sezioni del Consiglio superiore, il ministro può delegare commissari per dare informazioni sugli affari da trattarsi. Intervenendo personalmente, il ministro presiede l'adunanza.

Art. 14.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 14; legge 8 luglio 1906, n. 304 art. 5).

Un regolamento, approvato per Reale decreto, stabilisce le norme per le ispezioni ordinarie di Compartimento, per le speciali, per l'ordinamento interno del Consiglio superiore, e per gli uffici del Genio civile.

CAPO II.

Gradi, classi, stipendi e indennità del personale.

Art. 15.

(Legge 5 luglio, 1882, n. 874, art. 15).

Il personale tecnico del genio civile si distingue in personale superiore, ed in personale subalterno a dipendenza del primo.

Art. 16.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 16; legge 8 luglio 1906, n. 304 art. 1).

I gradi del personale superiore sono i seguenti: presidente del Consiglio superiore, presidenti di sezione del Consiglio superiore, ispettori superiori, ingegneri capi, ingegneri ordinari, ingegneri allievi.

Vi sono due classi d'ispettori superiori, due d'ingegneri capi, tre d'ingegneri ordinari, ed una d'ingegneri allievi.

Art. 17.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 17; legge 8 luglio 1906, n. 304, art. 1).

I gradi del personale subalterno sono quelli di aiutante principale e di aiutante. Vi sono una classe di aiutanti principali, e tre di aiutanti.

Art. 18.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 18; legge 8 luglio 1906, n. 304 art. 1).

Pei servizi di archivio, di copiatura ed altro, sono addetti agli uffici del Genio civile archivisti ed ufficiali d'ordine, distinti questi ultimi in tre classi.

Art. 19.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 19; legge 8 luglio 1904, n. 367, art. 3).

Per la custodia e la manutenzione delle strade nazionali, delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, e per il servizio delle bonifiche e dei porti e fari, il corpo del genio civile ha sotto la sua dipendenza un personale locale di cantonieri e custodi, ordinati a norma dei regolamenti propri di ciascun servizio, da emanarsi per decreto Reale.

È obbligatoria per i guardiani idraulici di nuova nomina, e per quelli in servizio l'8 luglio 1904, che non hanno superato il 55° anno di età, la inscrizione presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ed il contributo a carico dei guardiani stessi dovrà essere tale da costituire a 65 anni, per gli inscritti nel ruolo della mutualità, una pensione annua di L. 180.

Possono tuttavia i guardiani preferire l'iscrizione nel ruolo dei contributi riservati, restando sottoposti allo stesso contributo stabilito pei guardiani del ruolo della mutualità, che abbiano pari età all'atto dell'inscrizione.

L'amministrazione dello Stato assume a proprio carico il contributo arretrato minimo iniziale per i guardiani idraulici in servizio l'8 luglio 1904.

Il contributo annuo successivo resta a carico dei guardiani.

Art. 20.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 20; legge 8 luglio 1906, n. 304, art. 4).

Gli ufficiali del Genio civile, provvisti di stipendio non superiore a L. 8000, hanno diritto all'aumento di un decimo del loro stipendio dopo ogni periodo sessennale di servizio attivo, durante il quale lo stipendio stesso non sia stato aumentato, o lo sia stato in misura inferiore al decimo. L'aumento dello stipendio per altra causa interrompe il sessennio in corso, e costituisce il punto di partenza dei nuovi aumenti sessennali, i quali però non potranno mai eccedere lo stipendio del grado o della classe superiore.

Lo stipendio degli aiutanti principali, con gli aumenti sessennali, può arrivare sino a L. 4200, e quello degli archivisti a L. 3000.

Art. 21.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 21; legge 22 agosto 1895, n. 547, art. 8; legge 8 luglio 1906, n. 304, articoli 1 e 4).

Agli ufficiali del genio civile, che per ragione di servizio si trasferiscono o si trattengono temporaneamente fuori della loro ordinaria residenza, spettano le seguenti indennità giornaliere e di viaggio:

Presidente, presidenti di sezione del Consiglio superiore, ed ispettori superiori, indennità giornaliera, L. 15, indennità di viaggio per chilometro, L. 0.40.

Ingegneri capi, id. id., L. 9, id. id. L. 0.30.

Ingegneri ordinari ed allievi, id. id., L. 7.50, id. id., L. 0.30.

Aiutanti principali ed aiutanti, id. id., L. 6, id. id., L. 0.25.

L'indennità chilometrica si applica tanto per l'andata quanto per il ritorno.

Per le percorrenze di due chilometri dalla residenza non compete alcuna indennità; per quelle da km. 2 a 4 compete la metà dell'indennità giornaliera; per quelle da km. 4 a 10 compete la indennità chilometrica, e metà della indennità giornaliera.

Nei viaggi sulle ferrovie spetta agli ispettori superiori ed ingegneri capi, in luogo della indennità chilometrica, il rimborso del prezzo di un biglietto di prima classe, ed agli ufficiali di ogni altro grado quello di seconda classe, aumentati rispettivamente del decimo del prezzo stesso.

Sui piroscafi è corrisposto invece il biglietto di prima classe per tutti gli ufficiali, sempre coll'aumento del decimo.

Tanto pei viaggi sulle ferrovie, come per quelli sui piroscafi, è tenuto conto delle riduzioni che fossero convenute a favore degli impiegati governativi e dei biglietti di libera circolazione di cui taluni fossero muniti. L'aumento del decimo di cui sopra sarà in ogni caso calcolato sul prezzo intero.

Agli ufficiali del genio civile che, per la direzione e sorveglianza di lavori straordinari compresi nel perimetro della città, sede dell'ufficio, e nel raggio di km. 2 dalla detta sede, debbono fare gite, sarà corrisposta una indennità giornaliera nella misura di un terzo di quella di cui nel presente articolo.

Per le visite che nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore si eseguono dagli ufficiali del genio civile dietro domanda di privati o di enti, che non siano provincie o comuni, si accrescono di un terzo le indennità di cui nel presente articolo.

Art. 22.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 22; legge 22 agosto 1895 n. 547, art. 8; legge 8 luglio 1906, n. 304, art. 4).

Agli ingegneri capi aggregati alle sezioni del Consiglio supe-

riore dei lavori pubblici o preposti ai compartimenti d'ispezione è corrisposto per il primo mese l'indennità di cui all'art. 21, e per il tempo successivo la metà di quella stabilita dall'art. 23, ed hanno diritto alle diarie, indennità, rimborsi di viaggio e spese di ufficio corrispondenti al grado d'ispettore superiore.

Gli ingegneri ordinari, pel tempo in cui sono destinati con decreto Ministeriale alla reggenza di un ufficio, godono di una indennità annua di L. 500, ed hanno diritto alle diarie, indennità o rimborsi di viaggio corrispondenti al grado d'ingegnere capo.

Art. 23.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 23; legge 8 luglio 1906, n. 304 art. 1).

Gli ufficiali del genio civile incaricati di studi e di rilievi di campagna, o della direzione e sorveglianza di opere straordinarie, quando debbono fare visite pressochè giornaliere, senza allontanarsi oltre un raggio di km. 4 dalla loro residenza, godono delle seguenti indennità mensili, in sostituzione di quelle giornaliere dell'art. 21:

Ispettori superiori	L. 250
Ingegneri capi	» 150
Ingegneri ordinari ed allievi . .	» 120
Aiutanti principali ed aiutanti .	» 100
Archivisti ed ufficiali d'ordine .	» 40

Art. 24.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 24; legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 1; legge 8 luglio 1906, n. 304, art. 5).

Gli ufficiali traslocati al Ministero, compresi gli aiutanti principali e gli archivisti, ed esclusi gli ispettori, godono, oltre alle indennità assegnate con leggi speciali agli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato con sede in Roma, l'indennità di cui all'art. 21, per il primo mese, e per il tempo successivo la metà dell'indennità mensile di cui all'art. 23.

Gli ufficiali, chiamati o inviati in temporanea missione presso il Ministero o presso altri uffici del Regno, non hanno invece altre indennità che quella stabilita dall'art. 21.

Art. 25.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 25).

L'indennità mensile, di cui all'art. 23, può essere aumentata di una somma fra le 40 e le 100 lire, a seconda che le condizioni di residenza si trovino aggravate per isolamento, per eccezionale insalubrità di clima, o per altre cause straordinarie, le quali debbono essere specificate nel decreto ministeriale che assegna l'indennità stessa.

Art. 26.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 26).

Sono determinate, caso per caso, con decreto ministeriale, le indennità di viaggio e di missione, da corrispondersi agli ufficiali del genio civile, inviati all'estero per ragioni di servizio o di studio.

Art. 27.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 27).

Per le spese di cancelleria, di riscaldamento ed altre d'ufficio sono fissate annualmente dal Ministero, secondo l'importanza del relativo servizio, le indennità da corrispondersi agli ufficiali preposti ad uffici centrali e distaccati, sì ordinari che speciali.

Per gli ispettori superiori membri del Consiglio superiore, l'indennità per spese d'ufficio è fissata annualmente in L. 1000.

Al presidente del Consiglio superiore è invece corrisposta una annua indennità di L. 2000, e quella di L. 1500 per ciascun presidente di sezione e per gli ispettori superiori incaricati delle funzioni di direttore generale.

Art. 28.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 28).

Ai locali ed all'acquisto e manutenzione della mobilia per gli uffici si provvede a spese dell'Amministrazione.

Capo III.

Ruoli del personale

Art. 29.

(Legge 23 luglio 1881, n. 337, art. 1; legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 29; legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 1; legge 22 agosto 1895, n. 547, art. 1; legge 7 luglio 1902, n. 333, art. 6; legge 3 marzo 1904, n. 66, art. 1; legge 8 luglio 1906, n. 304, art. 1, tab. *B*).

Il ruolo organico del personale del corpo Reale del genio civile è stabilito, a decorrere dal 1° luglio 1906, come segue:

GRADO	Classe	Numero	Stipendio	
			individuale	per classe
Personale superiore.				
Presidente del Consiglio superiore.	»	1	12000	12000
Presidente di sezione del Consiglio superiore	»	3	10000	30000
Ispettori superiori	1ª	13	9000	117000
Ispettori superiori	2ª	14	8000	112000
Ingegneri capi	1ª	42	6000	252000
Ingegneri capi	2ª	36	5000	180000
Ingegneri	1ª	125	4000	500000
Ingegneri	2ª	110	3500	385000
Ingegneri	3ª	95	3000	285000
Ingegneri allievi.	»	45	2000	90000
Personale subalterno.				
Aiutanti principali	»	80	3500	280000
Aiutanti	1ª	196	3000	588000
Aiutanti	2ª	170	2400	408000
Aiutanti	3ª	140	1800	252000
Personale d'ordine.				
Archivisti.	»	50	2500	125000
Ufficiali d'ordine.	1ª	90	2000	180000
Ufficiali d'ordine.	2ª	60	1500	90000
Ufficiali d'ordine.	3ª	40	1200	48000
Personale di servizio				
Inservienti.	»	70	1200	84000
Inservienti.	»	60	1000	60000
Inservienti.	»	30	900	27000
		1470		4105000

Art. 30.

(Legge 8 luglio 1904, n. 367, art. 1).

Il ruolo organico del personale per la custodia, difesa e guardia

dei corsi d'acqua di 1ª e 2ª categoria e delle rispettive opere è stabilito nel modo seguente:

A) *Custodi idraulici.*

Custodi di 1ª classe, n. 175, con lo stipendio annuo di L. 1500.
» 2ª » n. 150 » » » 1200.
» 3ª » n. 100 » » » 1000.

Totale . . . n. 425

B) *Guardiani idraulici.*

Guardiani di 1ª classe n. 340, col salario annuo di L. 720.
» 2ª » n. 390, » » » 600.

Totale . . . n. 730.

Art. 31.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 30).

Per la sorveglianza locale dei lavori è addetto agli uffici del genio civile un personale di assistenti da assumersi in servizio a seconda dei bisogni e da pagarsi sul fondo delle opere.

Quando sia richiesto da eccezionali esigenze di servizio, con decreto Ministeriale possono essere posti a disposizione degli uffici, aiuti provvisori per un determinato lavoro di tavolino o di campagna. Questo personale avventizio non potrà in nessun caso coprire posti superiori al grado di aiutante o di ingegnere allievo.

Gli assistenti ed aiuti provvisori possono essere traslocati da un ufficio ad un altro, e sono licenziati quando, a giudizio dell'Amministrazione, cessi il bisogno dell'opera loro, o si rendano immeritevoli di essere conservati in servizio.

L'Amministrazione, inoltre, non prende verun impegno circa la durata di servizio di questo personale provvisorio.

CAPO IV.

Norme per l'ammissione e per l'avanzamento del personale.

Art. 32.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 31).

La prima nomina e le promozioni di grado e classe del personale superiore e subalterno del genio civile, non che le nomine degli ufficiali d'ordine, sono fatte per decreto Reale.

Le promozioni degli ufficiali d'ordine, nonchè le nomine e promozioni degli inservienti, sono fatte per decreto ministeriale.

Non si fanno ammissioni, se non nell'ultimo grado e classe di ciascuna categoria.

Art. 33.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 32).

Nel corpo del genio civile potranno essere ammessi, in soprannumero, pel grado d'ingegneri capi, ingegneri od architetti segnalati per opere di singolare importanza o per meriti riconosciuti.

Tali ammissioni non supereranno il venticinquesimo dei posti stabiliti dal ruolo normale pel grado corrispondente; e saranno sempre fatte col voto favorevole di due terzi dei componenti il Comitato, di cui all'art. 42.

Potranno egualmente essere assunti in servizio provvisorio, per opere speciali e per un tempo determinato, ingegneri ed architetti distinti, sentito il parere del Comitato del personale.

I loro emolumenti saranno pareggiati a quelli del genio civile nei gradi corrispondenti che loro verranno assegnati.

Art. 34.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 33; legge 8 luglio 1906, n. 304, art. 4).

I posti di ingegnere allievo sono conferiti in seguito a regolare concorso ai giovani che hanno ottenuto il diploma d'ingegnere civile nelle scuole di applicazione e negli istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche, e che non hanno superato il 30° anno di età.

Per gli ingegneri che alla data di apertura del concorso si trovino inscritti nel ruolo degli aiutanti, detto limite è prorogato al 40° anno di età.

Nessuno può presentarsi più di due volte all'esame di concorso.

Art. 35.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 34).

I posti di aiutante e di ufficiale d'ordine di terza classe sono conferiti per esame, al quale non possono presentarsi i rimandati in due prove successive.

Art. 36.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 34; legge 8 luglio 1904, n. 367, art. 2).

Per essere ammessi agli esami di aiutante di terza classe i candidati devono presentare almeno la patente di perito-agrimensore o di architetto, rilasciata da istituti tecnici o di belle arti, e non aver compiuto il 30° anno di età.

Un decimo dei posti di aiutanti di terza classe del genio civile, che si rendano vacanti dal 1° luglio 1905, è riservato ai custodi idraulici i quali:

a) abbiano i titoli di studio prescritti dalle vigenti norme per l'ammissione al concorso per aiutante di 3ª classe del genio civile;

b) abbiano prestato servizio come custodi almeno per un quinquennio, e non abbiano oltrepassato il 40° anno di età.

c) sostengano favorevolmente un esame pratico di idoneità.

Art. 37.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 35).

Per l'ammissione ai posti d'ufficiale d'ordine è necessaria la licenza ginnasiale o di scuola tecnica, nè si deve aver compiuto il 25° anno di età, salve le disposizioni degli articoli 12 e 15 del testo unico delle leggi sullo stato dei sotto ufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521, modificato con la legge 2 giugno 1904, n. 217; per coloro che avessero servito nell'esercito o nell'armata, questo limite di età sarà aumentato di tanti anni quanti ne avranno passati sotto le bandiere.

Art. 38.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 36; legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 1).

Le promozioni hanno luogo soltanto nell'ordine progressivo di grado e classe.

Le promozioni di grado non possono ottenersi se non dopo due anni di servizio nella classe più elevata del grado precedente; quelle di classe, se non dopo aver servito un anno nella classe precedente.

Art. 39.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 37; legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 1; legge 8 luglio 1906, n. 304, art. 1).

Le promozioni da ingegnere di 1ª classe a ingegnere capo di 2ª, da ingegnere capo di 1ª a ispettore superiore di 2ª e quelle dalla 2ª alla 1ª classe degli ispettori superiori sono fatte esclusivamente per merito.

Le altre promozioni di grado e di classe sono fatte metà per merito e metà per anzianità.

Art. 40.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 38).

Il ruolo di anzianità del personale tecnico del genio civile, approvato dal ministro dei lavori pubblici, è pubblicato ogni anno.

Art. 41.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 37; legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 1).

Non può essere promosso per anzianità chi ha raggiunto gli anni di età o di servizio, che a termini dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, dànno diritto al collocamento a riposo.

Art. 42.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 40; legge 22 agosto 1895, n. 547, art. 9; legge 8 luglio 1906, n. 304, art. 6).

Per i provvedimenti relativi al personale del genio civile, secondo le disposizioni dei regolamenti, è chiesto il voto consultivo di un Comitato, presieduto dal sottosegretario di Stato, e composto del presidente e dei presidenti effettivi di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dei direttori generali di ponti e strade delle opere idrauliche e delle bonifiche e porti e di quattro ispettori superiori preposti a compartimenti, oltre quelle altre persone che fossero designate da leggi speciali. Questi ultimi rimangono in carica due anni e sono sostituiti due per ogni anno. Dopo il primo anno sono estratti a sorte i due che devono cessare dalle funzioni.

Art. 43.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 41).

Un regolamento approvato con R. decreto stabilirà i programmi, le norme e le condizioni di ammissione, i criteri per le promozioni per merito, le norme per le deliberazioni del Comitato del personale, nonchè le condizioni secondo le quali potranno assumersi gli impiegati temporanei di cui agli articoli 31 e 33.

CAPO. V.

Incarichi estranei al servizio del genio civile.

Art. 44.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 42; legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 1).

Gli ufficiali del genio civile non possono prendere alcuna ingerenza in servizio dei privati, di società, di provincie, comuni e altri corpi morali, nè accettare delegazioni dai tribunali, senza una speciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

Eguale autorizzazione è necessaria per qualsiasi servizio da prestarsi all'estero.

L'autorizzazione non potrà concedersi se non in casi eccezionali, e secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 45.

(Legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 1; legge 8 luglio 1906, n. 304, art. 5).

Gli ufficiali del genio civile possono, con decreto ministeriale, essere distaccati temporaneamente a servizio di Provincie, di Comuni, Consorzi od altri enti per lo studio e l'esecuzione di opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato, salve le disposizioni dell'art. 54.

Detti ufficiali continuano a far parte del Real corpo del genio civile, conservando ogni diritto di anzianità, di sessenni, di promozioni, di collocamento a riposo, come se prestassero servizio attivo nei lavori dello Stato, ma rimangono fuori ruolo, in soprannumero nel rispettivo grado e classe, senza stipendio.

Gli enti a servizio dei quali passano i detti ufficiali devono versare nelle casse dello Stato l'importo delle ritenute ordinarie per pensione nella misura dovuta dagli ufficiali medesimi.

Al cessare dell'incarico il funzionario, per riprendere il posto che gli spetta nel ruolo, dovrà attendere che si verifichi la necessaria vacanza.

Art. 46.

(Legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 1).

Agli ufficiali tecnici del genio civile che intendessero recarsi a spese proprie all'estero per cagione di studi, secondo un programma approvato dal Ministero, potrà con decreto ministeriale essere accordato un permesso straordinario non maggiore di due anni, a condizione che essi presentino relazioni illustrative degli studi compiuti.

Detti ufficiali, pel tempo del loro permesso straordinario di studio, non godono alcuno stipendio o indennità a carico dello Stato, ma conservano la loro posizione nel ruolo con diritto a promozioni e collocamento a riposo.

Dovranno essi, anno per anno, versare anticipatamente nelle casse dello Stato la quota loro spettante per ritenuta sulle pensioni.

Art. 47.

(Legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 1°; legge 8 luglio 1906, n. 304, art. 5).

Le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 sono pure applicabili ai funzionari dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

TITOLO SECONDO.

CAPO VI.

Disposizioni transitorie

Art. 48.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 53; legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 1).

Gli aiutanti del genio civile in servizio al 15 giugno 1893, con grado accademico di ingegnere, possono concorrere, per esame, a due decimi dei posti di ingegnere di terza classe.

Per gli aiutanti in servizio al 5 luglio 1882, non aventi grado d'ingegnere, rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 340 della legge 20 novembre 1859, n. 3754.

Nessuno potrà presentarsi più di due volte all'esame di idoneità.

Art. 49.

(Legge 3 marzo 1904, n. 66, art. 7 e tab. *F*).

Gli impiegati straordinari del corpo Reale del genio civile, assunti in servizio prima della legge 11 giugno 1897, n. 182, sono inscritti nel ruolo transitorio del personale aggiunto del corpo Reale del genio civile, giusta la seguente tabella:

CATEGORIA	Stipendio massimo cui si può giungere cogli aumenti sessennali
Aiutanti	4000 —
Assistenti	3000 —
Ufficiali d'ordine	2800 —
Inservienti	1400 —

Art. 50.

(Legge 3 marzo 1904, n. 66, art. 9).

Gl'impiegati inscritti nel ruolo transitorio hanno qualità d'impiegati civili dello Stato per tutti gli effetti delle vigenti leggi e

regolamenti, meno per quanto riguarda gli aumenti sessennalie il trattamento di riposo, pei quali si provvede in modo speciale nei seguenti art. 51 e 52. Essi non sono soggetti a ritenuta per pensione.

Art. 51.

(Legge 3 marzo 1904, n. 66, art. 10; legge 8 luglio 1906, n. 304, art. 1).

Dopo ogni periodo di quattro anni di servizio effettivo, a partire dal 1° gennaio 1904, lo stipendio di ciascun impiegato inscritto nel ruolo transitorio del personale aggiunto sarà aumentato di un decimo, fino a raggiungere il massimo stabilito nella tabella di cui all'art. 49 per la categoria nella quale è inscritto.

Ai funzionari provvisti al 3 marzo 1904 dello stipendio di L. 6000 sarà accordato, dopo 4 anni dalla concessione del primo decimo, un secondo aumento, limitato a L. 400.

Le norme ed i limiti pel passaggio dei funzionari aggiunti da una ad un'altra categoria del ruolo transitorio sono stabilite con regolamento, da approvarsi con R. decreto, dopo udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 52.

(Legge 3 marzo 1904, n. 66, art. 11).

Ai funzionari inscritti nei ruoli del personale aggiunto, che all'età di 65 anni chiedessero il collocamento a riposo, o che, in qualunque tempo, fossero dispensati dall'ufficio per accertata inabilità, o per riduzione di corpo; alle vedove ed ai figli, in caso di morte dell'impiegato durante il servizio, che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge organica sulle pensioni, sarà corrisposta, una volta tanto, una indennità in ragione di un mese di stipendio per ognuno dei primi 10 anni di servizio, e di un mese per ogni biennio intiero di ulteriore servizio.

Nel computo dell'indennità sarà tenuto conto del servizio straordinario prestato, e degli anni di servizio militare utile, secondo le disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Art. 53.

(Legge 3 marzo 1904, n. 66, art. 5).

Per un periodo di 5 anni dalla data della promulgazione della legge 3 marzo 1904, n. 66, e senza oltrepassare il limite della somma annualmante attribuita al Ministero dei lavori pubblici per nuove pensioni di diritto, il Governo avrà facoltà di collocare a riposo aiutanti del Genio civile, dei quali sarà compilato un elenco entro sei mesi dalla promulgazione della legge predetta, ancorchè non abbiano reggiunto i 25 anni di servizio che per età e per condizioni di salute non siano più idonei all'ufficio ed abbiano non meno di 15 anni di servizio.

Ai detti funzionari spetterà il diritto di conseguire una pensione uguale alla metà del loro stipendio.

Per tali collocamenti a riposo sarà dal Ministero dei lavori pubblici sentita una Commissione, nominata con decreto Reale, e composta di 5 membri, scelti fra i funzionari superiori del Ministero e fra gli ispettori superiori del Genio civile.

TITOLO TERZO

CAPO VII.

Disposizioni generali

Art. 54.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 54).

È vietato a tutti gli impiegati del genio civile di prendere parte a qualunque impresa di pubblici lavori, sotto pena di essere ritenuti dimissionari.

Art. 55.

(Legge 3 marzo 1904, n. 66, art. 6).

I posti vacanti di un ruolo non possono essere occupati in modo effettivo da impiegati appartenenti ad altro ruolo.

Art. 56.

(Legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 1; legge 7 luglio 1902, n. 333, art. 6).

È vietata la nomina di qualsivoglia impiegato straordinario alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici.

È solo permessa l'assunzione precaria degli assistenti giornalieri per la sorveglianza locale dei lavori, e degli aiuti provvisori di cui all'art. 31.

L'assunzione ed il licenziamento di questo personale di assistenti ed aiuti provvisori non potrà essere fatto che dagli ingegneri capi del genio civile, sotto la propria responsabilità, previe le autorizzazioni e con le norme stabilite nei rispettivi regolamenti.

Sui fondi stanziati per le opere di bonifica, di cui alla legge 7 luglio 1902, n. 333, saranno corrisposti gli assegni agli assistenti da assumersi in temporaneo servizio del ministro dei lavori pubblici, per la durata dei singoli lavori di bonifica.

Art. 57.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 57).

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al pagamento degli stipendi, indennità e competenze del personale del genio civile, sui capitoli della spesa ordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici relativi al servizio generale del genio civile all'Amministrazione centrale.

Art. 58.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 56).

Le disposizioni della presente legge, in quanto siano applicabili, sono estese al Reale corpo delle miniere, istituito dalla legge sull'ordinamento del genio civile del 20 novembre 1859, n. 3754.

Art. 59.

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 57).

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge e cesseranno tutti gli assegni e soprassoldi dalla stessa non consentiti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 28 settembre 1906, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Fontana Liri (Caserta).*

SIRE!

Il R. commissario di Fontana Liri ha atteso con alacrità alla esecuzione del mandato affidatogli, provvedendo al riordinamento di vari servizi, dando un migliore assetto alla finanza e curando con la dovuta energia la riscossione dei crediti.

Deve ora provvedere alla sistemazione dell'ufficio comunale ed a quella dei locali scolastici, avviare a soluzione la vertenza col comune di Santo Padre circa la pertinenza di un fondo demaniale, procedere all'accertamento ed alla conseguente rivendicazione dei beni comunali usurpati, definire alcune vertenze in corso ed infine formare il progetto di bilancio pel venturo esercizio, onde possa servire di norma all'Amministrazione ordinaria.

Siffatti lavori non possono essere compiuti se non prorogando di tre mesi i poteri del R. commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Fontana Liri, in provincia di Caserta;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Fontana Liri è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 28 settembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 28 settembre 1906, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Pozzomaggiore (Sassari).*

SIRE!

Il periodo normale dell'amministrazione straordinaria pel comune di Pozzomaggiore non è sufficiente per completare la sistemazione dell'azienda ed eliminare le cause che hanno dato luogo allo scioglimento del Consiglio.

Allo scopo pertanto di assicurare gli utili risultati della gestione straordinaria, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di un mese il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pozzomaggiore, in provincia di Sassari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pozzomaggiore è prorogato di un mese.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 28 settembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 28 settembre 1906, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Vallerotonda (Caserta).*

SIRE!

Il R. commissario di Vallerotonda ha già provveduto al riordinamento degli uffici, apportando anche notevoli miglioramenti nei pubblici servizi. Deve ora completare l'accertamento dei residui e dare un definitivo assetto alle finanze del Comune, sistemare il servizio di cassa e di contabilità, esaminare i conti del 1904 e 1905, compilare il regolamento organico per gli impiegati e salariati e dare un maggiore impulso alla riscossione dei crediti.

Tali lavori non possono essere ultimati, se non prorogando di due mesi il periodo dell'Amministrazione, giusta lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma augusta di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Vallerotonda, in provincia di Caserta;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vallerotonda è prorogato di due mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 28 settembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

R. CONSOLATO GENERALE D'ITALIA IN BUENOS AIRES

ELENCO dei nazionali deceduti in questo capitale durante il mese di agosto.

Acaminotti Pietro, d'anni 31 — Antonelli Marta, id. 39 — Arando Altrina, id. 43 — Auleta Giuseppe, id. 30 — Algisi Angelo, id. 56 — Alioto Francesca, id. 75 — Andreola Arturo, id. 51 — Aicardi Giacomo, id. 73 — Bruno Francesco, id. 50 — Barsanti Pietro, id. 34 — Besaschi Francesco, id. 24 — Bussetti Giuseppa, id. 35 — Bardoneschi Giovanna, id. 49 — Bafundo Lucia, id. 55 — Banchero Giuseppe, id. 26 — Brunetto Severo, id. 38 — Becarelli Margherita, id. 94 — Balvo Salvatore, id. 26 — Baronio Cesare, id. 44 — Bianchi Giovanni, id. 57 — Benvenuti Elisa, id. 41 — Bonatti Francesco, id. 52 — Bellosa Erminia, id. 22 — Bruno Giuseppe, id. 22 — Bellini Bartolameo, id. 75 — Biestro Francesco, id. 72 — Barniani Ermenelinda, id. 60 — Basso Bernardo, id. 54 — Busonardo Giovanni, id. 70 — Bidonda Maria, id. 60 — Cozio Gerardo, id. 26 — Comoni Angelo, id. 26 — Cavaliere Fran-

cesco, d'anni 18 — Castellan Carlo, id. 33 — Cavarone Andrea, id. 75 — Cardo Bernardo, id. 68 — Cetraro Alessandro, id. 10 — Cerrelli Pasquale, id. 54 — Comparini Alessandro, id. 82 —

Comparini Alessandro, d'anni 82 — Criscuolo Raffaele, id. 43 — Cribaro Pierino, id. 2 — Carletti Raulle, id. 35 — Citenti Salvatore, id. 66 — Chiene Pietro, id. 45 — Canessa Michele, id. 40 — Cusotto Giuseppe, id. 48 — Cartrani Eugenio, id. 62 — Cellotti Edoardo, id. 66 — Commielli Teresa, id. 68 — Cerasi Tommaso, id. 72 — Chietto Giuseppe, id. 39 — Cambiaro Maria, id. 50 — Carini Carlo, id. 40 — Cuttica Carlo, id. 34 — Camordella Vincenzo, id. 48 — Chiapparro Pasquale, id. 58 — Cozza Francesco, id. 63 — Caravatti Francesco, id. 29 — Cosati Edoardo, id. 46 — Colonese Rosa, id. 42 — Carlomagno Giacomo, id. 28 — Capparelli Adelaide, id. 32 — Cocuzzi Rosalia, id. 54 — Duce Francesco, id. 61 — D'Alessio Antonio, id. 51 — De Angelis Maria, id. 12 — D'Angelo Angelo, id. 66 — Della Chiesa Solone, id. 21 — Donato Serafina, id. 80 — Disario Domenico, id. 30 — Dovidio Francesco, id. 4 — Damiano Vincenza, id. 47 — De Paoli Adelaide, id. 83 — Dell'Acqua Carolina, id. 24 — Discepolo Santo, id. 53 Di Pasquale Paolo, id. 47 — Di Fiori Rosario, id. 55 — Descalzo Giuseppe, id. 44 — Dotti Giovanna, id. 55 — De Maurizio Raffaele, id. 46 — Eulipane Giuseppe, id. 37 — Espera Rocco id 48 — Forino Sabato, id. 58 — Ferracani Silvestro, id. 49 — Ferrari Antonio, id. 18 — Forino Antonio, id 57 — Frattini Maria, id. 90 — Ferrari Maria A. id. 67.

Fionito Vincenzo, d'anni 65 — Faccinetti Antonio, id 85 — Firpo Pasquale, id. 45 — Fortunati Giuseppe, id. 43 — Fracchioni Ettore, id. 26 — Fabilla Gio. Batta, id. 51 — Fresco Pasquale, id. 75 — Ferrari Carolina, id. 47 — Figari Giacomo, id. 69 — Farigna Luigi, id. 42 — Gaffuri Paolo, id. 51 — Gazzoli Ferdinando, id. 80 — Gontaretti Angelo, id. 52 — Guiosti Caterina, id. 77 — Giudici Luca, id. 46 — Guido Carmelo, id. 23 — Gravani Bernardo, id. 63 — Goria Vittoria, id. 30 — Gravino Maria, id. 26 — Greco Gasparo, id. 63 — Gallotto Teodoro, id. 28 — Gebosio Gennaro, id. 88 — Gallucci Giuseppe, id. 42 — Giachino Alfredo, id. 34 — Giusto Giovanni, id. 65 — Gidelli Luigi, id. 48 — Gezzole Bernardo, id. 41 — Gavi Angela, id. 47 — Gallo Luigi, id. 30 — Graffigua Anna, id. 75 — Gatto Rosa, id. 59 — Gassera Giorgio, id. 49 — Lavagna Teresa — Labari Virginia, id. 45 — Longoni Luigi, id 61 — Lombardo Antonio, id. 29 — Lazzari Rinaldo, id. 22 — Latorrara Filomena, id. 66 — Loconde Angela, id. 43 — Molinari Maria, id. 68 — Mantuano Francesco, id. 53 — Marchese Nicola, id. 44 — Morigrone Giovanni, id. 58 — Mariani Emilio, id. 42 — Martinez Giuseppe, id. 51 — Madero Domenico, id. 48 — Maressi Antonio, — 25 — Masucci Filomena, id. 29 — Mosca Gennaro, id. 41 — Milano Rosa, id. 55.

Molinatti Concordia, d'anni 28 — Moretti Maria, id. 61 — Magliano Angelo, id. 86 — Martorelli Paolo, id. 60 — Massoni Teresa, id. 4 — Marelli Valerio, id. 37 — Monti Enrico, id. 21 — Macaferri Arturo, id. 23 — May Luigi, id. 44 — Mezullo Maria, id. 11 — Melfi Luigi, id. 24 — Milanesi Luigi, id. 45 — Mauri Martina, id. 22 — Moglia Rosa, id. 4 — Moro Giuseppe, id. 49 — Mantoni Alfonso, id. 37 — Maginardi Domenico, id. 44 — Morelli Abramo, id. 52 — Mazza Anna, id. 61 — Mondelli Angelo, id. 32 — Macchi Luigi, id. 42 — Medica Michele, id. 23 — Minetti Carlo, id. 66 — Nuccitelli Carlo, id. 61 — Noventa Agostino, id. 26 — Oriolo Ferdinando, id. 79 — Orlando Filoteo, id. 42 — Pengini Marino, id. 22 — Pandolfi Cristina, id. 65 — Pellegratta Giuseppe, id 60 — Prio Vincenzo — Palazzo Nicola, id. 51 — Pizzurno Caterina, id. 61 — Peirano Fortunato, id. 74 — Piotti Giuseppe, id. 78 — Paonessa Giuseppe, id. 74 — Prezioso Raffaele, id. 41 — Panizza Francesco, id. 51 — Pigni Alessandro, id. 64 — Peluffo Giovanni, id. 65 — Parodi Francesco, id. 21 — Pagliuca Francesco, d'anni 72 — Porcelli Michele — Piazzolla Pasquale, id. 23 — Pizzi Eugenio, id. 43 — Portone Rocco, id. 24 — Quitolino Antonio, id. 66 — Rimoli Angela, id. 70 Rotta Giovanni, id. 55 — Rendre Salvatore, id. 55.

Roggero Nicola, d'anni 26 — Rassat Francesco, id. 46 — Ruffalo Bernardo, id. 51 — Renzi Pio, id. 47 — Spezzano Domenico, id. 68 — Santonia Adelina, id. 23 — Siri Antonio, id. 76 — Sturnia Andrea, id. 57 — Sillotto Luigi, id. 47 — Stacchiotti Rosa, id. 27 — Spuno Gaetano, id. 90 — Spazza Paolo, id. 58 — Salon Giovanni, id. 40 — Sarda Vincenzo, id. 62 — Santucci Francesco, id. 77 — Sanguinetti Luigi, id. 74 — Scampini Giovanni, id. 68 — Songia Enrico, id. 62 — Sabaterelli Carlo, id. 79 — Severoni Giacomo, id. 58 — Torero Luigi, id. 54 — Tampasco Illuminato, id. 70 — Tosselli Virginia, id. 28 — Torranone Bianca, id. 56 — Ursino Giuseppe, id. 68 — Verro Anna, id. 49 — Violante Vincenzo, id. 55 — Villa Felice, id. 51 — Ventura Ernesto, id. 42 — Vicario Giovanni, id. 58 — Viviani Antonio, id. 70 — Valiente Simone, id. 28 — Zoretti Giacomo, id. 48 — Ziccavo Michele, id. 65.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 14 settembre 1906:

I sottoindicati sottufficiali allievi del corso speciale presso la scuola militare e i seguenti allievi della scuola stessa sono nominati sottotenenti nell'arma di cavalleria, con riserva d'anzianità relativa:

Mastrostefano Francesco — Cellario Eugenio — Fianchino Arturo — Giuliano Giuseppe — Buattini Alessandro — Villavecchia Mario — Berardi Umberto — Cacioppo Giuseppe — Gadotti Lamberto — Barattieri Massimiliano — Caffaratti Ettore — Ruspoli Napoleone — Curti Gialdino Dello Tratto Ettore — Antonini Luigi — Di Tocco Francesco — Bernacchi Ermanno — Bosio Antonio — Dionisi Ottavio — Incisa Di Camerana Umberto — Rinaldi Ghisilieri nobile di Bologna conte Filippo — Pinna Tullio — Oldo Arturo — Campi Cesare — Gugliotta Giuseppe — Mascaretti Giovanni — Colongo Giuseppe — Negroni Prati Morosini Antonio — Cicala Fulgosi Alfonso — Paulucci Gaetano — Barrilis nobile Carlo — Giriodi Di Monastero Marcello — Bitossi Gervasio — Brunelli Giulio — Arborio Gattinara Mercurino.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 1° settembre 1906:

Vitelli Serafino, già allievo scuola applicazione, promosso tenente con anzianità 22 ottobre 1905.

I seguenti sottotenenti d'artiglieria avendo compiuto con successo il corso di studi presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, sono promossi tenenti, con riserva d'anzianità relativa:

Balocco Riccardo — Pitassi-Mannella Errico — Regii Sallustio — Zanghieri Giovanni — Splendorelli Guido — Mondino Uberto — D'Antonio Raffaello — Gianni Giuseppe — Bellisai Raimondo — Bergonzi Antonio — Varoli-Piazza Alberto — Forti Paolo — Giglio Manlio — Zimaglia Bernardo — Campi Mario — Pentimalli Natale — Fietta Pietro — Gloria Alessandro — Licari Giuseppe — Mentasti Luigi — Capone Spartaco — Nardone Giuseppe — Riccomi Gino — Bontempelli Aurelio — Brusati Renzo — Ansaldi Giorgio — Monroy Alberto — Ignesii Inigo — Bellomo Nicola — Ruggeri Umberto — Caligaris Andrea — De Feo Alberto — De Rosis Eugenio — Negri Parido — Faccio Michele — Pignatelli Riccardo — Avogadro di Ceretto Ignazio — Formisano Anto-

nio — Sollier Teodoro — Fedele Alfredo — Zucchi Romolo — Donini Donnino — Ruggiero Ruggiero.

Con R. decreto del 14 settembre 1906:

I sottonotati allievi del corso speciale presso la scuola militare sono nominati sottotenenti nell'arma d'artiglieria con riserva d'anzianità:

Dalla Motta Gio. Battista — Spataro Francesco — Stramazzotti Guglielmo — Masoni Simone — D'Ormea Ugo — Di Liberti Carmelo — Marchionni Igino — Ducci Guido.

Arma del genio.

Con R. decreto del 1° settembre 1906:

Sacco Luigi — Savoja Umberto — Rimediotti Alberto — Rossi Alberto — Mojarez Ugo — Saglietti Giuseppe — Stivala Rodolfo — Pastronich Gio. Battista — Barbanti Costantino — Cirincione Giuseppe — Degiani Stefano — Riffi Tullio — Bosio Camillo — Solimene Arturo — Calamani Camillo — De Luca Pirro — Durazzo Marcello — Serra Pietro.

Con R. decreto del 14 settembre 1906:

I sottonominati sottufficiali allievi del corso speciale presso la scuola militare sono nominati sottotenenti nell'arma del genio con riserva d'anzianità relativa:

Bettica Alberto e Bassoli Giuseppe.

Con R. decreto del 16 settembre 1906:

Bolognino Domenico, tenente brigata ferrovieri, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto 28 agosto 1906:

Ruffo Enrico, tenente a disposizione Ministero affari esteri, cessa di essere a disposizione dell'anzidetto Ministero dal 10 luglio 1906:

Con R. decreto del 14 settembre 1906:

Ferrari Arnaldo, tenente in aspettativa per infermità temporarie incontrate per ragione di servizio, richiamato in servizio dal 16 settembre 1906.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 14 settembre 1906:

Petitti Luigi, sottotenente medico in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 14 settembre 1906:

I seguenti sottufficiali allievi del corso speciale presso la scuola militare sono nominati sottotenenti nel corpo contabile.

Chirico Giuseppe — Strini Mario — Chillemi Giovanni — Nobili Giuseppe — Moccia Roberto — Savina Michele — De Grazia Biasino — Contino Antonino — Saettone Pietro — Foscarini Giuseppe — Levi Ulrico — Vitale Oscar — Conte Michele — Ottolenghi Marino — Cattaneo Carlo — Marra Temistocle — Lazzarini Umberto — Rufini Nicola — Boffuzzi Telemaco — Lebboroni Carlo — Zoppi Arturo — Morone Giuseppe — Sciomachen Francesco — Grassi Emilio — Giangrandi Averardo — Tazzioli Florindo — Pilardi Nello — Rezza Filiberto — Cefalo Orazio.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 3 settembre 1906:

Zini cav. Zino, capo sezione di 1ª classe, collocato a riposo a sua domanda, per infermità comprovata, dal 1° ottobre 1906.

Personale della giustizia militare.

Con R. decreto del 10 settembre 1906:

Esmenard dott. Guido, sostituto segretario aggiunto tribunale militare Alessandria, accettata la dimissione dall'impiego dal 16 settembre 1906.

Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 29 luglio 1906:

I seguenti sottufficiali del R. esercito con 12 anni di servizio ed uscieri del Ministero della guerra sono nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe delle amministrazioni dipendenti:

Testa Luigi — Del Papa Gaetano — Gianforma Giovanni — Parlamenti Celestino — Chelattini Guido — Ricottilli Gaetano — Brugiotti Vittore — Mattei Raffaele — Pavignani Arturo — Di Soccio Michelangelo — Marino Diego — Simonetta Angelo — Amodio Vincenzo — Campagna Stefano — Vespa Pietro — Costamagna Carlo — Somaglia Francesco — Rizzi Glauco — Martinelli Pio — Buttazzi Arturo — Bona Giovanni — Di Vincenzo Vincenzo — Micheletti Vincenzo — Torrente Antonino — Sbernini Alimo.

Con R. decreto del 26 agosto 1906:

I seguenti sottufficiali del R. esercito con dodici anni di servizio sono nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe delle amministrazioni dipendenti:

Nicolini Luigi — Saraceno Francesco.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 16 agosto 1906:

Franchino Giuseppe, tenente carabinieri, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 16 agosto 1906, ed inscritto nella riserva.

I seguenti ufficiali sono collocati a riposo per anzianità di servizio, con decorrenza per gli effetti della pensione dal 16 agosto 1906, ed inscritti nella riserva.

Ricci cav. Pacifico, capitano carabinieri Reali — Bosco cav. Camillo, maggiore fanteria — Maranzana cav. Francesco, id. id. — Rossignoli cav. Cesare, id. id. — Marino Carmine, tenente carabinieri Reali — Minolli Giovanni, capitano fanteria — Abbatichio Antonio, id. personale permanente distretti.

Con R. decreto del 1° settembre 1906:

Tiriolo Achille, capitano contabile, collocato a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza per gli effetti della pensione dal 1° ottobre 1906, ed inscritto nella riserva.

Moscati cav. Tommaso, capitano medico, id. id. id., dal 1° id. ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 3 settembre 1906:

Ufficiali di complemento.

Patierno Giuseppe, sottotenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto dell'8 settembre 1906:

Cugnolio Antonio, tenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Camosso Serafino, tenente reggimento artiglieria montagna, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, ed iscritto col suo grado e colla sua anzianità nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, arma d'artiglieria, a sua domanda.

Gasbarri Aurelio, id. 21 artiglieria campagna, id. id. id., ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma d'artiglieria, a sua domanda.

Carnevale Concetto, sottotenente artiglieria, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Intendenze di finanza.

Con decreto Reale del 3 settembre 1906:

Campione Nicola, ufficiale di scrittura di 3ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 1° novembre 1906.

Con R. decreto del 14 settembre 1906:

Pisani cav. Tito, primo ragioniere di 2ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda a decorrere dal 1° ottobre 1906.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione 1ª — Sezione 2ª

(Servizio della proprietà intellettuale)

ELENCO n. **17** *degli attestati di trascrizione dei marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella prima quindicina del mese di* **settembre** *1906.*

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
7510	71	11	Henry Hill & C. Limited (Ditta), a Berlino	19 giugno 1906	Vignetta rappresentante un giovane ignudo ritto sulla punta di una rupe in atto di alzare col braccio destro una fiaccola, che spande raggi in ogni senso. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *articoli per illuminazione a gas, a idrocarburi ed elettrica*, già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
7525	71	12	Urban Matteo fu Pietro, a Milano	26 id. »	Etichetta rettangolare con fregi agli angoli portante nel mezzo uno stemma diviso in due campi, con la figura di una locomotiva in quello superiore e di una nave a vele spiegate nell'inferiore. Sul lato superiore dello stemma poggia un elmo sormontato da un leone ritto sulle zampe posteriori, con una scimitarra nella zampa destra anteriore, ornato di arabeschi che scendono lateralmente e sono riuniti in alto e basso da due nastri col motto: *Lavoro vince tutto.* Completa il marchio la scritta: *Matteo Urban - Milano - Marca depositata* disposta ad arco in alto. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *tessuti di cotone.*
7526	71	13	Automatic Knitting Machine Company Limited, a Londra	26 id. »	La figura a mezzo busto di una giovane donna seduta presso una macchina con la destra poggiata al manubrio e la sinistra levata in atto di mostrare una calza. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *macchine da maglieria*, già registrato in Inghilterra per gli stessi prodotti.
7527	71	14	Antonio Trabattoni (Ditta), a Seregno (Milano)	28 id. »	Etichetta rettangolare divisa in tre campi contenenti: quello superiore l'indicazione *Cotone America - Nero Morato*, quello di mezzo il profilo di una testa di moro coperta da un fez rosso, e l'inferiore le parole: *Marca Moro.* Completano il marchio l'iscrizione *Antonio Trabattoni - Seregno - Depositata*, ed un triangolo rettangolo con la base in alto, posto al disotto dell'etichetta, contenente uno stemma accompagnato dalle iniziali *A. T. S.* e sormontato dalla scritta *Cotone America Nero Morato.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere *cotone da calze.*
7529	71	15	Heine & C° (Ditta), a Lipsia (Germania)	4 luglio »	La figura di due bolli circolari ornati da un ramo di olivo e sormontati da una corona reale portanti: quello a sinistra il monogramma *H. & C°.* e l'iscrizione *Heine & C°. Leipzig* e l'altro a destra la parola *Heiko* con la scritta *Handels Marken.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere *prodotti chimici per profumeria e farmacia.*

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
7537	71	16	Società Anonima Italiana Oleum, a Torino	30 giugno 1906	La figura di un giglio di Francia portante sulla targhetta trasversale le iniziali *O. S. A. I.*, il tutto accompagnato dall'iscrizione *Oleum - Società Anonima Italiana — Torino.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere *vaseline farmaceutiche industriali, olii e grassi per macchine rotabili, automobili ecc.*
7539	71	17	Vacuum Oil Company (Società anonima italiana), a Genova	7 luglio »	La figura di un uccello fantastico sporgente da un pezzo di muro, il tutto accompagnato dalla scritta *Vacuum Oil Company Società anonima italiana. Gargoyle-Genova.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere *olii, cere e grassi d'ogni specie e loro composti.*
7540	71	18	Daimler Motoren-Gesellschaft, a Untertürkheim b. Stuttgart (Germania)	11 id. »	Impronta costituita dal monogramma *D. M. G.* La richiedente inoltre ha dichiarato, che a norma dell'art. 4 della convenzione di Parigi 1883, modificata dall'atto addizionale di Bruxelles 14 dicembre 1900, intende far valere il diritto di priorità dal giorno 12 marzo 1906, data del deposito di eguale marchio registrato in Germania per gli stessi prodotti il 21 giugno successivo sotto il numero 88871. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *motori e veicoli d'ogni specie ed attrezzi per esportazione ed importazione.*
7548	71	19	Carlo Reboa & C. (Ditta), a Milano	11 id. »	L'iscrizione *Caramelle. Milano. Carlo Reboa & C. Milano.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere *caramelle.*
7551	71	20	*Fiat*, Fabbrica Italiana Automobili, a Torino	9 id. »	La parola *Fiat* in lettere maiuscole separate da tanti punti accompagnata dalla scritta: *Fabbrica Italiana Automobili - Torino.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere *automobili e loro parti.*

Roma, addì 17 settembre 1906.

Per il direttore capo della 1ª divisione
G. GIULIOZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 650,897 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 435 al nome di Gauthier Irene fu *Agostino*, minore sotto la patria potestà della madre signora Maria Gozani di San Giorgio, domiciliata in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gauthier Irene fu *Giuseppe Agostino* ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 ottobre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,082,691 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 320, al nome di Salvais Enrico e Margherita fu *Giovanni* minori sotto la patria potestà della madre Razzetti Emilia vedova di *Giovanni* Salvais, domiciliati in Pontremoli (Massa) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Salvais Enrico e Margherita fu *Efisio Giovanni*

minori ecc. vedova di *Efisio Giovanni* Salvais, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 ottobre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,264,021 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 140, al nome di *Vilardi* Vincenzo, Margherita, Teresina, Assunta e Raffaele fu Gennaro, minori, sotto la patria potestà della madre Angela Adamo di Giuseppe, domiciliati in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Vilardo* Vincenzo, Margherita, Teresina, Assunta e Raffaele fu Gennaro, minori, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 ottobre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,369,986 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 50 e n. 1,369,987 di L. 50 ambedue a favore di Blanchet *Giulia* fu Francesco, moglie di Balcet Luigi, domiciliata in Cesana Torinese (Torino), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Blanchet *Emilia* fu Francesco, moglie di Balcet Luigi, domiciliata in Cesana Torinese (Torino), vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 ottobre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro

AVVISO.

Con decreto del Ministero del tesoro in data 5 ottobre 1906, n. 59217, sono state accettate le dimissioni che il signor Antonio Bertoldi, per ragioni di salute, ha rassegnate dall'incarico di notaio accreditato, presso l'Intendenza di finanza di Milano per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 5 ottobre 1906.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 6 ottobre, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99,89 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 6 ottobre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

5 ottobre 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	102,43 59	100,43 59	101,38 16
4 % *netto*	102,31 67	100,31 67	101,26 24
3 1/2 % *netto*	102,01 04	100,26 04	101,08 79
3 % *lordo*	73,17 50	71,97 50	73,14 21

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Le notizie che si hanno da fonte austriaca fanno credere che lo spirito separatista è vivo più che mai in Ungheria. Un telegramma da Vienna riferisce che fra i voti che i coalizzati ungheresi facevano nel periodo della tensione critica austro-ungarica, il più combattuto dalla Corte e dai circoli militari austriaci era quello della formazione di un esercito nazionale ungherese.

Pare ora che il nuovo Governo ungherese si adopererà per raggiungere questo scopo.

Il bilancio che si presenterà alla Camera ungherese il 10 ottobre conterrebbe previsioni di spese per dotare la milizia territoriale ungherese di una propria artiglieria, di proprie truppe del genio e di un proprio treno.

Naturalmente segue la necessità di istituire anche apposite accademie militari ungheresi, la qual cosa sarà pure preveduta nel bilancio.

Si attende per la prima seduta della Camera ungherese una dichiarazione del ministero su tale questione.

* * *

La questione di frontiera insorta fra la Turchia e la Bulgaria per l'occupazione da parte di questa del

villaggio di Sujak, è stata risolta mediante una Commissione d'inchiesta; ma la Turchia non ha peranco data esecuzione ai risultati di questa.

Ora si ha da Costantinopoli che il rappresentante del Governo bulgaro richiamò l'attenzione del Gran Visir sul ritardo apportato dai commissari turchi a firmare il processo verbale dell'inchiesta sulla questione della frontiera di Sujak e fece notare che Sujak era stata sgombrata dalle truppe bulgare fino dal principio del conflitto e che il distretto in questione era stato dichiarato neutro fino alla fine dell'inchiesta. Ora questa sembra aver dato ragione alla Bulgaria; è terminata da tre settimane e i delegati bulgari attendono ancora la firma dei loro colleghi turchi.

Il Governo bulgaro minaccia perciò di fare rioccupare Sujak se il documento non sarà firmato entro il 14 corrente. L'agente diplomatico bulgaro inoltre reclamò per numerose vessazioni alle quali sarebbero stati sottomessi sudditi bulgari a Costantinopoli, come arresti arbitrarî, espulsioni e misure di polizia costituenti attentati alla loro libertà di movimento.

* * *

Fra le condizioni di pace tra la Russia ed il Giappone c'è quella della retrocessione di Niu-ciuang alla Cina per parte del Giappone. In merito il *Times* ha da Tokio: « Fra i governi della Cina e del Giappone sono in corso trattative per la restituzione di Niu-ciuang. La Cina persiste a pretendere la restituzione incondizionata di questo porto, mentre i giapponesi elevano alcune pretese ».

La *Morning Post* ha da Sciangai che l'inviato giapponese a Pechino cominciò a trattare col Ministero degli esteri cinese per l'amministrazione di Niu-ciuang. La Cina accetta le condizioni del Giappone per la cessione dell'amministrazione delle ferrovie. Il principe Su fu nominato governatore militare di Mukden.

* * *

La *Kölnische Zeitung* pubblica una lettera dallo Sciantung meridionale in cui si profetizza per la Cina una terribile catastrofe, in confronto della quale i torbidi del 1900 sarebbero solo giuochi di fanciulli. Nello Sciantung sarebbe scoppiata una vera sollevazione. A Chiuciao sono raccolti 20,000 briganti armati. La popolazione ricca fugge nella città, giacchè molti villaggi sono stati devastati. Avvennero già delle vere battaglie fra la truppa ed i ribelli, e questi ultimi rimasero padroni del campo. La lettera rileva che il ritiro delle truppe europee fu una misura estremamente imprudente.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina madre, iersera, a Parigi, dopo di ver pranzato col suo seguito all'Hôtel, si recò ad assistere alla rappresentazione del teatro Ateneo.

Durante il giorno fece parecchie gite e ricevette alcune visite.

Il registro messo alla porta dell'Hôtel si copre di numerose firme, fra le quali notansi quella dei ministri e di S. E. l'ambasciatore Barrère, invitato stamane a colazione da S. M.

Le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa d'Aosta giunsero ieri a Torino, alle ore 15.20, provenienti da Parigi e proseguirono in automobile per la tenuta della Mandria.

S. A. R. il Duca di Genova giunse ieri a Taranto a bordo della R. nave *Lepanto* e venne salutato dalle artiglierie delle forze navali riunite e della piazza.

Dopo di aver ricevuto gli ammiragli ed i comandanti per la visita di arrivo ed aver impartito gli ordini per le prossime manovre, S. A. R. sbarcò alle ore 18.30 alla scaletta del canale navigabile e si recò a visitare il comandante della piazza marittima, vice ammiraglio Annovazzi, col quale si trattenne circa dieci minuti.

Il Duca poi tornò a bordo della *Lepanto*.

Durante il breve percorso una grande folla fece a S. A. R. una calda dimostrazione.

S. E. l'ambasciatore marchese Imperiali a Smirne. — S. E. il marchese Imperiali, accompagnato dal comandante della R. nave *Flavio Gioia* e dal R. console d'Italia, si recò ieri a visitare lo scuola commerciale, che era imbandierata, e fu accolto entusiasticamente dal corpo insegnante e dagli allievi.

Il direttore salutò l'Ambasciatore che ringraziò dicendosi dolcemente commosso per l'accoglienza fattagli.

Esortò i giovani ad amare la virtù, lo studio e la patria.

Concluse dicendo che riferirà a S. M. il Re le cose vedute e l'ottima impressione riportata.

Alle 11, al consolato, il marchese Imperiali ricevette la Colonia.

Il decano della Colonia pregò S. E. l'ambasciatore di far pervenire a S. M. il Re i sentimenti di omaggio della Colonia, e rivolse parole di saluto. L'ambasciatore, rispose salutando la patriottica Colonia ed insistendo sulla necessità di inviare i giovani nelle scuole italiane.

S. E. il marchese Imperiali distribuì varie decorazioni, tra cui la commenda della Corona d'Italia all'arcivescovo e al signor Giustiniani.

Al ricevimento intervennero il comandante e lo stato maggiore del *Flavio Gioia*.

La musica del *Flavio Gioia* eseguiva un concerto dinanzi al palazzo del consolato.

Riduzione di tariffe ferroviarie. — S. E. il ministro dei lavori pubblici, on. Gianturco, ha approvato la 19ª appendice al volume delle tariffe e condizioni pei trasporti ferroviari.

Tale appendice riguarda le modificazioni ed aggiunte da portarsi al volume suddetto per le nuove tariffe differenziali pei trasporti di viaggiatori e di bagagli, approvate con decreto Ministeriale del 1° settembre u. s.

L'appendice comprende pure le aggiunte da introdurre nella tariffa dei biglietti combinabili per ridurre i premi sulla base della suaccennata tariffa differenziale, allorquando il costo del biglietto combinabile superi l'importo complessivo di due biglietti a tariffa differenziale, computati ciascuno per una percorrenza eguale alla metà della lunghezza dell'itinerario del biglietto combinabile.

Beneficieranno di questa riduzione tutti i viaggi il cui itinerario superi i mille chilometri od in altri termini la maggioranza degli attuali biglietti combinabili.

Le manovre navali. — Stamane a Taranto, S. A. R. il duca di Genova ha cominciato la visita delle opere di difesa della piazza marittima, accompagnato dal suo stato maggiore e dal comandante militare marittimo.

Da oggi, e durante il periodo delle esercitazioni, il vice-ammiraglio Di Brocchetti, comandante della forza navale del Mediterraneo, assumerà il comando in capo delle squadre navali riunite.

Meno la *Garibaldi*, la *Benedetto Brin*, la *Francesco Ferruccio* e l'*Agordat*, che si trovano tuttora a Gallipoli per ultimare le gare di tiro, il resto della flotta è all'ancoraggio di Taranto.

Nuovi congressi a Milano. — Per i giorni 6, 7, 8 ottobre corrente è indetto in Milano il primo congresso dei probiviri italiani. Scopo del congresso è lo studio del modo con cui l'istituzione funziona e del modo di perfezionarla.

Il Congresso discuterà i seguenti temi:

Sulla convenienza di estendere l'Istituto probivirale ai ceti degli impiegati civili, e dei commessi di commercio; sulla convenienza di estendere l'Istituto probivirale all'agricoltura; sulla convenienza di estendere la competenza per valore dell'ufficio di Giuria; dell'obbligatorietà dell'esperimento di conciliazione in tutte le controversie di lavoro; dell'arbitrato commesso alle Giurie, sue forme e procedura e questioni connesse; dell'opportunità di commettere ai probi-viri un'azione collaterale all'ispezione sulle fabbriche, e per l'adempimento delle leggi sociali.

— La lega dei cacciatori milanesi ha deliberato, col concorso della Federazione dei liberi cacciatori lombardi, di indire un Congresso nazionale cinegetico, che avrà principio il giorno 21 ottobre e si chiuderà il giorno 23 ottobre, nei locali a piano terreno della villa Reale in via Palestro, ai giardini pubblici.

La riunione dei congressisti avrà luogo alle ore 10 mattina del giorno 21 ottobre alla villa Reale, dove verrà offerto il vermout d'onore; indi si inaugurerà il Congresso e l'assemblea procederà alla formazione dell'ufficio di presidenza. In seguito incomincierà la discussione dei temi, regolata come crederà opportuno il presidente d'accordo col Comitato esecutivo.

Il Congresso si chiuderà con un grande banchetto.

Terremoti in Sicilia. — Si telegrafa da Palermo che ieri si avvertirono a Termini ed a Trabia tre scosse di terremoto abbastanza forti; due ad Altavilla ed una a Caccamo ed a Sciarra.

Avendo le ultime scosse di terremoto aumentati in Trabia i danni ai fabbricati, è stato disposto l'invio di legname e di personale del genio civile per procedere al puntellamento degli edifici pericolanti.

Marina militare. — Ieri l'altro le RR. navi *Calabria*, con a bordo S. A. R. Ferdinando di Savoia, principe di Udine, *Fieramosca* ed *Archimede* giunsero la prima a Rangoon, la seconda a Norfolk e la terza a Smirne.

Marina mercantile. — Il 3 corrente il postale *Brasile*, della Veloce, partì da Buenos-Aires diretto a Santos, Rio Janeiro, Barcellona e Genova, ed il piroscafo *Piemonte*, della N. G. I., da Barcellona partì per il Plata. Ieri il piroscafo *Barbarigo*, della Società Veneziana, partì da Catania per Calcutta.

ESTERO.

La spedizione artica Mickelsen. — Si telegrafa da Copenaghen, 5:

« Da informazioni private risulta che la nave *Duchessa di Bedford*, della spedizione artica del capitano Mickelsen è arrivata il 18 agosto alla Punta Barrow sulla costa settentrionale dell'Alaska.

La spedizione dovette lottare molto contro i ghiacci e fu ritardata dalla temperatura e dalla nebbia.

La spedizione durerà probabilmente tre anni invece di due come si riteneva.

Il raccolto granario in Francia. — Il *Mercato francese* pubblica le statistiche del raccolto del grano in Francia, secondo una inchiesta fatta dall'Associazione nazionale dei molini di Francia.

La produzione sarebbe 129,531,273 ettolitri dell'anno scorso. La differenza con le statistiche ufficiali risulta di 16,541,875 ettolitri in più.

Secondo il *Mercato francese* il reddito medio per ettaro, è stato di 20.21 ettolitri. La differenza in più è di 0.28 in rapporto all'anno scorso. Si avrebbe un aumento di 2.55 sulle statistiche del Ministero di agricoltura. Secondo l'inchiesta fatta all'Associazione dei molini si calcola il consumo a 131,703,606 ettolitri, comprese le seminagioni ed i bisogni industriali. Con lo *stock* al 1° agosto di ettolitri 4,843.232 e l'importazione normale dall'Algeria, il fabbisogno essendo assicurato, dovrà rimanere alla fine della stagione un residuo uguale a quello trovato all'inizio dell'anno senza tener conto degli approvvigionamenti permanenti delle panetterie e dei molini.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VARSAVIA, 5. — A Czenstochow, nel Governo di Piotrkow, il Consiglio di guerra di campagna ha condannato a morte dieci terroristi, che saranno fucilati oggi.

HELSINGFORS, 6. — I sei finlandesi segnalati dalla Svezia come sospetti di complicità in un progetto di furto alla Banca di sconto di Stoccolma sono qui giunti e sono stati consegnati alle autorità russe.

PIETROBURGO, 5. — I disordini agrari continuano nelle provincie di Tver e di Minsk, ove parecchie proprietà sono state incendiate.

I distaccamenti incaricati della repressione hanno fucilato quindici persone nel distretto di Foldingen in Curlandia.

Nel distretto di Proskurow il conte Schadski è stato arrestato per agitazione rivoluzionaria fra i proprietari fondiari polacchi.

A Taganrog la polizia minaccia di tradurre dinanzi al tribunale militare e far condannare a tremila rubli di multa gli abitanti colpevoli di ritardo nel pagamento delle imposte.

PIETROBURGO, 5. — Numerose perquisizioni domiciliari, seguite da arresti, sono state effettuate la notte scorsa a Pietroburgo.

Un importante arresto politico è stato operato a Gatchina.

Il *Messaggero di Riga* annuncia il prossimo ristabilimento in quella città della dittatura militare.

La famiglia imperiale si stabilirà presto a Tzarkoje Selo.

VIENNA, 5. — La Commissione per la riforma elettorale ha approvato la proposta della Sottocommissione relativa al voto obbligatorio.

PIETROBURGO, 5. — Un telegramma da Ousa annuncia che iersera alle otto un convoglio postale è stato attaccato da una banda armata, composta di quaranta individui, presso un ponte sul fiume Belaja. Gli aggressori hanno fermato il treno, ucciso un soldato e ferito tre persone e si sono impadroniti di 250,000 rubli che si trovavano nel corriere postale e poscia sono fuggiti.

LONDRA, 5. — Il primo segretario di Sir H. Campbell Bannermann, interrogato oggi sulle voci corse in taluni circoli esteri circa le dimissioni del primo ministro, ha dichiarato che la notizia è assolutamente inesatta.

PIETROBURGO, 5. — Un giornale di Parigi ha pubblicato una lettera che sarebbe stata diretta dal ministro delle finanze, Kokotzeff, al presidente del Consiglio, conte Stolypin, lettera dalla quale lo stesso giornale trae conclusioni molto pessimiste circa la situazione finanziaria della Russia.

Da fonte ufficiosa si dichiara che il ministro delle finanze non ha diretto alcuna simile comunicazione al conte Stolypin perchè i termini di essa sarebbero in contraddizione assoluta colle dichia-

razioni fatte dal ministro a parecchio ripreso ed anche recentemente al rappresentante di un altro giornale parigino, dichiarazioni che furono correttamente riprodotte da quel giornale.

Il ministro delle finanze ha fatto ultimamente pervenire una lettera al conte Stolypin, ma il ministro si limitava in essa a rilevare la necessità di evitare spese non previste nel nuovo bilancio perchè siffatto modo di agire provocherebbe grandi difficoltà non soltanto in Russia, ma in qualunque altro paese Il Consiglio dei ministri ha condiviso le vedute del ministro delle finanze, sicchè i suoi sforzi che tendono a mantenere le spese nei limiti del bilancio saranno coronati da successo.

D'altronde si avrà una idea esatta della situazione finanziaria attuale della Russia quando si sappia che le entrate del mese di agosto indicano un risultato favorevolissimo in confronto di quelle dello stesso mese dell'esercizio precedente che giova il ricordare sono già soddisfacentissime.

WASHINGTON, 5. — Il dipartimento di Stato annuncia che è intervenuto un *modus vivendi* fra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna per la pesca a Terranova.

COSTANTINOPOLI, 5. — L'ambasciatore di Austria-Ungheria, conte Calice, è stato ricevuto oggi in udienza dal Sultano e gli ha presentato le lettere di richiamo.

Il conte Calice lascierà domani Costantinopoli.

VIENNA, 5. — Il vicepresidente del Governo d'Innsbruck, Spiegelfeld, è stato incaricato della direzione di quel Governo.

L'AJA, 5. — Il progetto di adesione delle Potenze alla seconda Conferenza per la pace non è stato ancora firmato.

La Conferenza per la pace è stata aggiornata, non ritenendo il Ministero degli affari esteri come urgente la discussione.

Il Governo ha ritirato il progetto che chiedeva il credito di 75,000 fiorini per far fronte alle spese che sarebbero occorse pel ricevimento dei membri della seconda Conferenza per la pace.

COSTANTINOPOLI, 6. — L'udienza di congedo dell'ambasciatore d'Austria-Ungheria, conte Calice, è stata cordialissima. Il Sultano gli ha espresso il dispiacere per il suo ritiro e lo ha invitato a tornare presto a rivedere Costantinopoli.

COPENAGHEN, 6. — Iersera ha avuto luogo, al castello di Amalienborg, un pranzo di gala in onore dei Sovrani di Norvegia.

Vi assistevano anche i ministri e gli alti dignitari.

Il Re Federico e il Re Haakon si sono scambiati cordiali brindisi.

NEW-ORLEANS, 6. — Una parte della città è stata danneggiata da un ciclone. Parecchie case sono crollate a Ponchatuba, situata ad 80 chilometri dalla città. Vi sono 4 morti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 5 ottobre 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	761 01.
Umidità relativa a mezzodì	53.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 25.1. minimo 13.4.
Pioggia in 24 ore	— —

5 ottobre 1906.

In Europa: pressione massima di 768 in Transilvania, minima di 750 sulla Russia centrale.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 1 a 3 mm.; temperatura aumentata, nebbie sparse.

Barometro: a 766 all'estremo nord, intorno a 765 altrove.

Probabilità: venti deboli o moderati tra nord e levante; cielo nuvoloso o nebbioso sull'alta Italia, in gran parte sereno altrove; alcune pioggie in Piemonte e Liguria; alto Tirreno mosso od agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 5 ottobre 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio ...	1/2 coperto	legg. mosso	22 8	19 6
Genova	coperto	calmo	22 6	19 9
Spezia	nebbioso	calmo	23 1	12 5
Cuneo	piovoso	—	21 9	14 3
Torino	coperto	—	22 0	13 8
Alessandria	coperto	—	25 0	13 7
Novara	coperto	—	25 0	15 0
Domodossola	nebbioso	—	22 9	9 7
Pavia	nebbioso	—	24 9	13 4
Milano	coperto	—	24 6	12 8
Sondrio	1/4 coperto	—	22 0	10 2
Bergamo	coperto	—	21 1	13 7
Brescia	nebbioso	—	21 8	15 0
Cremona	—	—	—	—
Mantova	nebbioso	—	21 1	13 8
Verona	1/2 coperto	—	20 1	14 4
Belluno	—	—	—	—
Udine	sereno	—	21 0	13 3
Treviso	1/2 coperto	—	21 1	11 9
Venezia	3/4 coperto	calmo	19 0	13 0
Padova	sereno	—	19 4	10 9
Rovigo	coperto	—	22 7	12 3
Piacenza	nebbioso	—	22 8	10 2
Parma	coperto	—	23 5	13 8
Reggio Emilia	coperto	—	22 2	12 5
Modena	nebbioso	—	22 2	13 9
Ferrara	coperto	—	22 1	13 1
Bologna	nebbioso	—	22 0	14 9
Ravenna	nebbioso	—	20 9	12 0
Forlì	coperto	—	23 0	15 0
Pesaro	sereno	calmo	21 0	14 0
Ancona	1/2 coperto	legg. mosso	23 0	16 3
Urbino	sereno	—	20 2	14 2
Macerata	sereno	—	22 8	14 6
Ascoli Piceno	sereno	—	24 5	14 2
Perugia	sereno	—	22 6	11 2
Camerino	1/4 coperto	—	19 0	13 0
Lucca	3/4 coperto	—	23 5	14 2
Pisa	sereno	—	26 2	11 7
Livorno	1/2 coperto	calmo	25 0	15 0
Firenze	sereno	—	24 9	12 9
Arezzo	sereno	—	24 1	12 8
Siena	sereno	—	22 5	14 0
Grosseto	sereno	—	21 0	11 0
Roma	sereno	—	23 7	13 4
Teramo	sereno	—	24 0	13 7
Chieti	sereno	—	20 6	14 0
Aquila	sereno	—	22 2	9 1
Agnone	sereno	—	20 8	11 8
Foggia	sereno	—	25 4	12 9
Bari	sereno	calmo	21 2	12 4
Lecce	3/4 coperto	—	23 0	14 6
Caserta	sereno	—	24 4	12 7
Napoli	sereno	calmo	22 2	15 8
Benevento	nebbioso	—	24 2	12 1
Avellino	nebbioso	—	19 3	9 6
Caggiano	sereno	—	18 2	13 2
Potenza	sereno	—	20 0	10 4
Cosenza	sereno	—	22 6	12 8
Tiriolo	3/4 coperto	—	15 1	9 8
Reggio Calabria ..	sereno	calmo	20 5	15 0
Trapani	1/2 coperto	calmo	23 5	17 3
Palermo	sereno	calmo	24 1	12 6
Porto Empedocle ..	sereno	calmo	22 3	17 5
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	sereno	calmo	21 0	16 4
Catania	sereno	calmo	23 1	15 8
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	21 2	15 0
Cagliari	nebbioso	calmo	23 0	16 5
Sassari	sereno	—	24 1	15 2

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*